



COMUNE DI PIANORO

Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con Delibera Consiliare n. 22 del 02.04.2004



INDICE

TITOLO I	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ	5
Art. 2 INTERPRETAZIONE	5
Art. 3 DEFINIZIONI	5
Art. 4 SEDE DELLE ADUNANZE	6
Art. 5 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO	6
TITOLO II	6
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	6
CAPO I	6
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	6
Art. 6 SESSIONI DEL CONSIGLIO	6
Art. 7 CONVOCAZIONE	7
Art. 8 PROCEDURA DELLA CONVOCAZIONE	7
Art. 9 AVVISO DI CONVOCAZIONE	8
Art. 10 ORDINE DEL GIORNO	8
CAPO II	8
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE	8
Art. 11 DEPOSITO DEGLI ATTI	8
Art. 12 ADUNANZE E NUMERO LEGALE	9
Art. 13 SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE	9
Art. 14 SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE	9
Art. 15 LINEE PROGRAMMATICHE	10
CAPO III	10
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	10
Art. 16 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI	10
Art. 17 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO	11
Art. 18 POLIZIA NELL'AULA	11
Art. 19 TUMULTI IN AULA	11
Art. 20 DISCIPLINA DELLE SEDUTE	11
Art. 21 PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA NON CONSIGLIERI	12
Art. 22 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE	12
CAPO IV	13
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	13
Art. 23 VERIFICA DEL NUMERO LEGALE	13
Art. 24 DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI	13
Art. 25 FUNZIONI DI SEGRETARIO	13
Art. 26 ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E AVENTI CARATTERE D'URGENZA - COMUNICAZIONI	14
Art. 27 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI OGGETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO	14
Art. 28 PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE ED INTERVENTI	14
Art. 29 MODALITÀ DEGLI INTERVENTI	14
Art. 30 INOSSERVANZA DEI TEMPI D'INTERVENTO	15
Art. 31 MOZIONE D'ORDINE	15
Art. 32 RICHIESTA DELLA PAROLA PER FATTO PERSONALE	16
Art. 33 QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE	16
Art. 34 APERTURA DELLA DISCUSSIONE	16
Art. 35 PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI	16



Art. 36	SOSPENSIONE DELLA TRATTAZIONE DI UN ARGOMENTO IN CASO DI PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI _____	17
Art. 37	RICHIESTA DI VOTAZIONE PER PARTI SEPARATE _____	17
Art. 38	CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE _____	18
Art. 39	DICHIARAZIONI DI VOTO E APERTURA DELLE VOTAZIONI _____	18
Art. 40	VOTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI NONCHE' VOTAZIONE PER PARTI SEPARATE _____	18
Art. 41	RICHIESTA DI VOTAZIONE DI UNA PROPOSTA NELLA SUA FORMULAZIONE ORIGINARIA _____	19
Art. 42	FORMA DELLE VOTAZIONI _____	19
Art. 43	VOTAZIONE PALESE PER APPELLO NOMINALE _____	20
Art. 44	VOTAZIONE SEGRETA PER SCHEDE _____	20
Art. 45	ESITO DELLE VOTAZIONI _____	21
Art. 46	DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI _____	21
CAPO V _____		21
PROCESSI VERBALI _____		21
Art. 47	COMPILAZIONE DEI VERBALI _____	21
Art. 48	CONTENUTO DEI VERBALI _____	22
Art. 49	ANNOTAZIONE A VERBALE _____	22
Art. 50	SOTTOSCRIZIONI DEI VERBALI _____	22
Art. 51	APPROVAZIONE DEI VERBALI _____	22
CAPO VI _____		22
LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO _____		22
Art. 52	TESTO DELLE DELIBERAZIONI _____	22
Art. 53	PROVVEDIMENTI DI RITIRO DELLE DELIBERAZIONI _____	23
TITOLO III _____		23
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI _____		23
CAPO I _____		23
DIRITTI _____		23
Art. 54	DIRITTO D'INIZIATIVA _____	23
Art. 55	DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI _____	24
Art. 56	INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI, MOZIONI _____	24
Art. 57	DOMANDE D'ATTUALITÀ _____	25
Art. 58	DISCUSSIONE CONTESTUALE _____	25
Art. 59	DIRITTO AL GETTONE DI PRESENZA _____	25
CAPO II _____		26
DOVERI _____		26
Art. 60	RISPETTO DEL REGOLAMENTO _____	26
Art. 61	DIVIETO D'USO DI TELEFONI CELLULARI _____	26
Art. 62	DOVERE DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI _____	26
Art. 63	DOVERE DI ASTENSIONE _____	26
TITOLO IV _____		27
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE _____		27
CAPO I _____		27
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE _____		27
Art. 64	COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE _____	27
CAPO II _____		28
ORGANISMI INTERNI DEL CONSIGLIO _____		28



Art. 65	ORGANISMI DEL CONSIGLIO COMUNALE	28
CAPO III		28
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI		28
Art. 66	COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	28
Art. 67	COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	28
Art. 68	PRESIDENZA E SEGRETARIATO	29
Art. 69	FUNZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI	29
Art. 70	POTERI DELLE COMMISSIONI	29
Art. 71	SVOLGIMENTO DEI LAVORI	30
CAPO IV		30
COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE E SPECIALI		30
Art. 72	COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI	30
Art. 73	COMMISSIONI DI INDAGINE	30
Art. 74	NORME COMUNI AL CAPO IV	30
CAPO V		31
GRUPPI CONSILIARI		31
Art. 75	COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI	31
Art. 76	PRESIDENZA DEI GRUPPI CONSILIARI	31
Art. 77	CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	31
CAPO VI		32
RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI CONSILIARI		32
Art. 78	SEDI E STRUMENTAZIONE	32
TITOLO V		32
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		32
Art. 79	MODIFICHE E SOSTITUZIONI	32
Art. 80	ENTRATA IN VIGORE	32



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari, a norma del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) e successive modificazioni e integrazioni, delle altre leggi vigenti in materia ed in attuazione della legge e dell'art. 28 comma 1 dello Statuto Comunale.

Art. 2 INTERPRETAZIONE

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario Generale.

2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Questi sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando l'eccezione sollevata si presenti di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia a successiva seduta l'argomento oggetto dell'eccezione medesima.

3. Su questioni particolari espressamente disciplinate da Regolamenti Comunali, si applicano le norme regolamentari specifiche anche in deroga alle norme del presente Regolamento.

Art. 3 DEFINIZIONI

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:

* adunanza: riunione dei Consiglieri e dei componenti delle commissioni;

* sala consiliare: sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in esso lo spazio destinato ai seggi dei Consiglieri e alla Presidenza è distinto da quello destinato al pubblico;

* quorum strutturale o numero legale: è il numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;

* quorum funzionale: è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;



* ordine del giorno: l'espressione ha tre significati:

1 - elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione;

2 - documento scritto a carattere politico presentato dai Consiglieri in occasione della votazione di emendamenti a deliberazioni e di deliberazioni e sul quale il Consiglio vota separatamente;

3 - documento scritto sottoposto all'approvazione del Consiglio;

* Presidente: è colui che presiede la seduta, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, il Consigliere più anziano di età fra i presenti;

* Consigliere anziano: è tale il Consigliere più anziano di età. Limitatamente alla prima seduta del Consiglio dopo la proclamazione degli eletti, è da intendersi per Consigliere anziano quello indicato all'art. 40 del T.U.E.L. n. 267/2000, ossia colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del T.U.E.L. medesimo, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 dello stesso art. 73;

* Assessore anziano: è colui che è più anziano di età fra gli Assessori presenti;

* aggiornamento dei lavori: è il rinvio a una riunione successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 4 SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la Sede Comunale, in apposita sala.

2. Per motivate ragioni, le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma, in ogni caso, nell'ambito del territorio comunale.

Art. 5 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

1. La Segreteria Comunale funge da segreteria del Consiglio.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 SESSIONI DEL CONSIGLIO



1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria dal 1 gennaio al 15 luglio e dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria, in un termine non superiore ai venti giorni, dietro richiesta scritta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati.

Art. 7 CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere anziano d'età.
3. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi, sotto la presidenza del Consigliere anziano di cui all'art. 73 del T.U.E.L., entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 8 PROCEDURA DELLA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza.
2. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta a cura del Presidente con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e consegnati al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

- almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;

- almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;

- almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno; in tal caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad altro stabilito dal Consiglio stesso, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norma di legge;

Nel calcolo dei termini suddetti vengono compresi eventuali giorni festivi e si computa anche il giorno in cui ha luogo la seduta. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato; la mancata partecipazione del Consigliere tardivamente avvisato e su sua richiesta, invece, determina l'invalidità della seduta.

3. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale o di chi ne fa le veci, o da ricevuta informatica (fax, e-mail).



4. I Consiglieri che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto un recapito del territorio del Comune ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

5. Previa richiesta scritta del Consigliere, la convocazione può avvenire tramite strumentazioni telematiche (e-mail, fax, ecc.), all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 9 AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- il giorno, il luogo e l'ora della convocazione;
- l'ordine del giorno, redatto conformemente all'art. 10 del presente Regolamento;
- la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 10 ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.

2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno iscrivendo gli oggetti secondo l'ordine di presentazione ovvero secondo altro criterio ritenuto maggiormente funzionale di volta in volta.

3. Ciascun oggetto viene individuato da una proposizione che descrive il suo contenuto essenziale, in modo tale che ogni Consigliere possa ragionevolmente rendersi conto dell'oggetto da trattare.

4. Il Consiglio, su proposta del Sindaco o di un Consigliere, può in ogni momento, nel corso della seduta, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, modificare secondo opportunità l'ordine dei lavori; può, inoltre, accorpare la discussione di oggetti distinti che appare opportuno trattare congiuntamente, fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 11 DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Generale almeno quarantotto ore prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri



pervenuti ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267 del 2000, e comunque tenuti a disposizione dei Consiglieri durante la seduta.

Art. 12 ADUNANZE E NUMERO LEGALE

1. L'adunanza del Consiglio si tiene il giorno e l'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Generale, su richiesta del Presidente, ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Il Consiglio Comunale è validamente riunito e può deliberare in prima convocazione con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, ed eventualmente in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare, in entrambi i casi, il Sindaco.
4. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione di singolo punto all'O.d.G. non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
6. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 13 SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
4. In caso di seduta in prima convocazione dichiarata deserta è facoltà del Presidente convocare il Consiglio in seduta di seconda convocazione con apposito avviso.

Art. 14 SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale; la seduta di seconda convocazione deve avere luogo in giorno diverso



da quello in cui fu convocata la prima. Tale nuova seduta è da ritenersi valida con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei modi indicati negli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.

3. Quando l'avviso di convocazione indichi anche il giorno della seduta successiva in caso di seduta andata deserta, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è consegnato ai soli Consiglieri non intervenuti alla precedente seduta.

Art. 15 LINEE PROGRAMMATICHE

1. Entro il termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, conformemente al disposto dell'art. 25 del vigente Statuto Comunale.

2. Le linee programmatiche di cui al comma 1 saranno successivamente approvate dal Consiglio Comunale entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della loro presentazione.

3. Ciascun Consigliere Comunale può proporre appositi emendamenti alle linee programmatiche entro venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, con le modalità previste dagli artt. 35 e seguenti del presente regolamento comunale.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 16 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama, nominandolo.

3. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.

4. Se il Consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola.



5. Qualora il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.
6. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta il Presidente può ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del Consigliere allontanato di partecipare alla votazione finale.
7. A nessuno è permesso interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente per richiamo al regolamento.

Art. 17 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico debbono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e non disturbare il regolare svolgimento della seduta del Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

Art. 18 POLIZIA NELL'AULA

1. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del Corpo di Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 19 TUMULTI IN AULA

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.
2. In quest'ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, nel rispetto dei tempi previsti per i casi di urgenza.

Art. 20 DISCIPLINA DELLE SEDUTE

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri.



2. Oltre al Segretario e ai dipendenti comunali competenti, il Presidente può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di determinati funzionari, rappresentanti di aziende e istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale. I dipendenti comunali e gli altri soggetti intervengono, se richiesti, esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro competenze professionali.
3. Il Presidente può, inoltre, ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
4. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più Consiglieri, il Presidente può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal Consigliere.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Art. 21 PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA NON CONSIGLIERI

1. Gli Assessori partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale; possono relazionare sulle proposte di deliberazione, fornire risposte alle interpellanze ed interrogazioni e hanno diritto di parola su qualsiasi argomento.
2. Gli Assessori non concorrono alla determinazione del numero legale.

Art. 22 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono, di norma, pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio decida di procedere in seduta segreta.
2. Si procede, altresì in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare.
3. Si fa luogo a seduta segreta nei casi in cui, a giudizio della maggioranza dei Consiglieri presenti, si ravvisi la necessità o si prospetti l'eventualità di una discussione o di interventi che comportino valutazioni od apprezzamenti discrezionali su qualità, attitudini meriti, demeriti o comportamenti di persone fisiche; si fa luogo a seduta segreta, inoltre, quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge nonché quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune. I verbali delle deliberazioni adottate in seduta segreta non devono riportare il contenuto degli interventi.
4. Si fa luogo ad un'adunanza "aperta" quando il Presidente, sentita la Giunta, lo ritenga necessario, essendosi verificate particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse della comunità locale. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi di cittadini non Consiglieri in relazione all'argomento in discussione.
5. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa a carico del Comune.



CAPO IV

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 23 VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci, per accertare l'esistenza del numero legale.
2. Il Presidente, durante la seduta, non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno degli Scrutatori o da altro Consigliere.
3. Qualora a seguito della richiesta di verifica del numero legale venga accertata la mancanza del numero legale, il Presidente può sospenderla fino ad un massimo di trenta minuti per consentire l'acquisizione del numero legale; scaduto il termine, si procede ad una nuova verifica e, se si constata che il numero legale non viene raggiunto, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Art. 24 DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore; almeno uno degli Scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.
2. Gli Scrutatori hanno il compito di assistere il Presidente nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.
3. Gli Scrutatori che, per qualsiasi motivo, si assentano nel corso della riunione vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

Art. 25 FUNZIONI DI SEGRETARIO

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale o dal Vice Segretario, ai sensi dell'art. 54 del vigente Statuto Comunale.

In particolare il Segretario Generale:

- a) è responsabile della redazione del verbale della seduta;
- b) se richiesto dal Presidente, o con il suo assenso, esprime il proprio parere su questioni di legittimità relative agli argomenti in discussione;
- c) coadiuva il Presidente per assicurare il corretto ed ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio come richiesto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.



Art. 26 ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E AVENTI CARATTERE D'URGENZA - COMUNICAZIONI

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o argomento non iscritti all'ordine del giorno.
2. Solo in presenza di fatti e circostanze eccezionali, verificatesi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta e al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 57 (Domande d'attualità), il Consigliere che intenda discutere degli stessi non iscritti all'ordine del giorno, deve presentare la richiesta al Presidente in forma scritta prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.
3. Il Presidente comunica al Consiglio le richieste pervenute, concedendo la parola ai Consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Nel caso in cui siano avanzate richieste di aprire la discussione su comunicazioni o interventi effettuati ai sensi dei commi precedenti, il Consiglio decide seduta stante a maggioranza dei presenti.

Art. 27 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI OGGETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Gli oggetti vengono trattati secondo la sequenza della iscrizione, stabilita nell'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto nell'art. 10 comma 4.

Art. 28 PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE ED INTERVENTI

1. Prima della discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte del Sindaco, dell'assessore delegato ovvero del Consigliere proponente, il Presidente dispone la lettura della relazione medesima.
2. Successivamente sono ammessi a parlare i Consiglieri, gli Assessori e il Sindaco.
3. Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati.

Art. 29 MODALITÀ DEGLI INTERVENTI

1. I Consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle richieste; il richiedente può intervenire solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente. Gli interventi devono riguardare unicamente gli argomenti in discussione; in caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.



2. I Consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri. I Consiglieri si esprimono in lingua italiana, con correttezza e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del presente regolamento. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere può parlare due volte: la prima per non più di dieci minuti, la seconda per non più di cinque.
4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative ai bilanci, ai piani regolatori generali, alle loro varianti e a materie di particolare rilievo, nonché allo Statuto e ai regolamenti.
5. Gli interventi dei Consiglieri in tutti i casi previsti dal presente Regolamento che riguardino la trattazione di interpellanze, interrogazioni, comunicazioni o di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, non possono superare la durata di cinque minuti per argomento.
6. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificamente determinati in altre norme del presente regolamento.

Art. 30 INOSSERVANZA DEI TEMPI D'INTERVENTO

1. Allo scadere del tempo di intervento, il Consigliere deve concludere l'intervento medesimo, salvo che ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento ai sensi dell'articolo precedente.
2. Scaduto il termine, il Presidente, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 31 MOZIONE D'ORDINE

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo Statuto e il presente regolamento.
2. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
3. Il Presidente, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti; successivamente, decide relativamente alla mozione, salvo opposizione. In caso di opposizione alla decisione del Presidente sul merito della mozione d'ordine, il Consiglio decide con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sentito eventualmente un Consigliere a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.



Art. 32 RICHIESTA DELLA PAROLA PER FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Consigliere.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.
3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art. 33 QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più Consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.
3. Sulle questioni pregiudiziali o sospensive decide il Presidente o, in caso di opposizione, il Consiglio. Nella discussione delle predette questioni può prendere la parola, oltre al proponente, un solo Consigliere contrario per un periodo non superiore ai cinque minuti.

Art. 34 APERTURA DELLA DISCUSSIONE

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con l'enunciazione dell'oggetto da trattare.
2. Il relatore può fare riferimento ad una relazione scritta e depositata, che in tal caso viene allegata al verbale.
3. Sull'argomento posto in discussione e, eccezionalmente, su questioni a carattere tecnico-giuridico o tecnico-scientifico, la relazione, su decisione del Presidente, può essere svolta dal Segretario o da altro dipendente del Comune, azienda, istituzione, ente od organizzazione dipendente, o da un esperto esterno.
4. Terminato lo svolgimento della relazione di cui ai commi precedenti, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta, i quali intervengono conformemente all'art. 29 del presente regolamento.

Art. 35 PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

1. Prima delle dichiarazioni di voto possono essere presentati, da ciascun Consigliere, ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento. Gli ordini del



giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo, che di norma si traduce in un invito o in un auspicio su fatti e questioni di interesse della Comunità locale o anche, eccezionalmente, di particolare interesse nazionale o internazionale, che investono problemi politico-sociali di carattere generale. Gli emendamenti consistono in correzioni di forma, sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

2. Gli ordini del giorno debbono essere redatti per iscritto, firmati, deposti sul banco del Presidente che provvede a darli in copia ai Capigruppo Consiliari.

3. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.

4. In ogni caso, non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo della legittimità nonché della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 36 SOSPENSIONE DELLA TRATTAZIONE DI UN ARGOMENTO IN CASO DI PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

1. Il Presidente, prima della replica del relatore e verificato che i Consiglieri non intendano presentare ulteriori emendamenti e ordini del giorno, dà o fa dare lettura di tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati, nelle forme di cui all'art. 35 del presente regolamento.

2. Qualora gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati non comportino l'espressione dei pareri di cui all'articolo 35, comma 4 del presente regolamento, è facoltà anche di un solo Consigliere richiedere la sospensione della loro trattazione per un periodo di tempo non superiore a dieci minuti al fine di permetterne l'esame complessivo da parte dei Consiglieri.

3. Il Presidente accorda tale sospensione ed ha facoltà - tenuto conto del numero e della complessità degli emendamenti e ordini del giorno presentati - di accordare un tempo superiore.

4. Alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli Consiglieri che avevano presentato ordini del giorno ed emendamenti, di presentare per iscritto alla Presidenza i testi eventualmente modificati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Presidente o del proponente.

5. Il proponente può rinunciare, in qualunque momento prima della votazione, alla sua proposta, ordine del giorno od emendamento.

Art. 37 RICHIESTA DI VOTAZIONE PER PARTI SEPARATE



1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta anche di un solo Consigliere presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate.

Art. 38 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.

2. Al fine di consentire ad ogni Consigliere di prendere conoscenza di tutte le proposte eventualmente avanzate su un argomento di particolare rilevanza, il Presidente può rinviare la replica del relatore ad un momento successivo della medesima seduta.

Art. 39 DICHIARAZIONI DI VOTO E APERTURA DELLE VOTAZIONI

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta; la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo Consigliere per ciascun Gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.

2. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti ai sensi del precedente articolo 35, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti e ordini del giorno non possono avere durata superiore a cinque minuti.

3. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell'articolo 37 del presente regolamento, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.

4. Il limite temporale di cinque minuti è raddoppiato nei casi previsti dall'articolo 29, comma 4 del presente regolamento.

5. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal Consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.

Art. 40 VOTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI NONCHE' VOTAZIONE PER PARTI SEPARATE

1. Nel caso in cui siano stati presentati - con le modalità di cui al precedente articolo 35 - ordini del giorno ed emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dagli ordini del giorno secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti, che non richiedano ulteriori valutazioni ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267 del 2000, con il



seguinte ordine: si comincia con quelli soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

3. Qualora sia stata avanzata, ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, la richiesta di votazioni per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art. 41 RICHIESTA DI VOTAZIONE DI UNA PROPOSTA NELLA SUA FORMULAZIONE ORIGINARIA

1. Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio, anche in corso di votazione con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazione per parti separate.

2. Su tale richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria il Presidente concederà la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 5, dell'articolo 39 del presente regolamento; successivamente la richiesta verrà posta in votazione ed essa risulterà accolta se otterrà il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

3. In caso di accoglimento della richiesta verrà posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale sarà concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 39 del presente regolamento.

Art. 42 FORMA DELLE VOTAZIONI

1. La votazione può essere palese o segreta.

2. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri Consiglieri presenti. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è, di norma, palese; in tale caso i Consiglieri presenti che non risultano aver manifestato alcun voto, si computano nel numero necessario per la validità della seduta.

3. La votazione palese può farsi:

a) per alzata di mano;

b) per appello nominale, secondo le disposizioni del successivo art. 43 del presente regolamento.



4. Nella votazione per alzata di mano, il Presidente chiede chi approva la proposta; i Consiglieri che approvano alzano la mano. Il Presidente chiede subito dopo chi non approva e i Consiglieri che non approvano alzano la mano. Infine chiede chi si astiene e i Consiglieri che si astengono alzano la mano.
5. Se un Consigliere presente in aula rifiuta di esprimere il proprio voto, viene dichiarato astenuto dalla votazione e viene collocato tra i presenti e non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale.
6. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa mai essere conosciuto da chiunque altro; è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto ed è comunque esclusa per le nomine di competenza del Consiglio Comunale; è obbligatoria nel caso previsto dall'art. 22 comma 3 del presente regolamento. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete, descritto al successivo art. 44 del presente regolamento.
7. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
8. Ciascun Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.

Art. 43 VOTAZIONE PALESE PER APPELLO NOMINALE

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un quinto dei Consiglieri assegnati. Tale richiesta deve essere presentata in forma scritta dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.
2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente illustra il significato del sì e del no e dispone l'appello dei Consiglieri.
3. Il Segretario o suo incaricato fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Presidente, che proclama il risultato.

Art. 44 VOTAZIONE SEGRETA PER SCHEDE

1. La votazione a scrutinio segreto è effettuata nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati nonché nei casi previsti dall'art. 42 comma 6 del presente regolamento.
2. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.
3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con l'assistenza del Segretario Generale e con la partecipazione dei Consiglieri Scrutatori che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.



4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art. 45 ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata. Nel caso in cui il numero dei presenti e votanti sia dispari, la maggioranza assoluta si ottiene con l'arrotondamento alla unità superiore rispetto alla metà aritmetica.
2. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.
3. terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito.
4. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 46 DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio Comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

CAPO V

PROCESSI VERBALI

Art. 47 COMPILAZIONE DEI VERBALI

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario Generale; essi devono indicare almeno i punti principali della discussione nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario Generale è coadiuvato da personale della Segreteria.
3. Ad esclusione delle sedute segrete è possibile registrare mediante strumenti elettromagnetici la seduta.



Art. 48 CONTENUTO DEI VERBALI

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che si sono astenuti e che hanno votato contro.
2. Per le deliberazioni concernenti persone o comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è deliberato in seduta segreta e che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.

Art. 49 ANNOTAZIONE A VERBALE

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati in calce al verbale.
2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Art. 50 SOTTOSCRIZIONI DEI VERBALI

1. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 51 APPROVAZIONE DEI VERBALI

1. I verbali delle adunanze sono depositati presso la Segreteria Generale, a disposizione dei Consiglieri che vogliano prenderne visione.
2. I verbali, inoltre, vengono sottoposti ad approvazione del Consiglio in una delle sedute immediatamente successive a quella cui si riferiscono. Nelle sedute di approvazione dei verbali delle sedute precedenti i Consiglieri possono presentare richieste di rettifiche e/o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale, senza che sia ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento.

CAPO VI

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 52 TESTO DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo conforme alle proposte messe in votazione.



2. Quando non vi sia discussione e non vengano formulate osservazioni, il Consiglio vota sulla proposta di deliberazione il cui testo viene, normalmente, dato per letto.
3. Quando si fa luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, prima della votazione, nella loro stesura definitiva.
4. Qualora gli atti approvati necessitino di perfezionamenti e coordinamenti meramente formali che ne lasciano immutati tutti i contenuti sostanziali, il Segretario provvede di conseguenza in sede di stesura del verbale di lettura della seduta precedente.

Art. 53 PROVVEDIMENTI DI RITIRO DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.
2. Il Consiglio ha anche il potere di riesaminare le proprie decisioni o sostituirle con atti più idonei e rispondenti al pubblico interesse, in particolar modo ove si verificano fatti nuovi.
3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale che comportino la modifica o la revoca di deliberazioni già esecutive, non hanno efficacia ove non si faccia espressa menzione della modifica o della revoca, con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato.
4. Qualora si riscontri un vizio di legittimità in un provvedimento consiliare, il Consiglio Comunale deve porvi rimedio deliberando la riforma dell'atto o la sua sostituzione con altro conforme alla legge ovvero il suo annullamento.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I

DIRITTI

Art. 54 DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

Gli ordini del giorno presentati dai Consiglieri Comunali dovranno in ogni caso essere sottoposti alle formali determinazioni del Consiglio Comunale non oltre tre mesi dalla presentazione alla Segreteria Generale del Comune.



2. Le proposte di deliberazioni devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. Le proposte concernenti atti a contenuto amministrativo sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Per essere sottoposte alla votazione del Consiglio devono essere corredate dei pareri e delle attestazioni richieste dalla legge, in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 55 DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità e termini previsti dall'art. 18 dello Statuto.

Art. 56 INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI, MOZIONI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare per il tramite del Presidente del Consiglio, interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Il Presidente, prima di iniziare l'escussione dell'ordine del giorno, dà lettura delle interpellanze – interrogazioni – mozioni presentate in forma scritta ed invita i Consiglieri ad illustrare quelle che intendono presentare al momento in forma orale.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato. Consente inoltre di conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.
3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco (o ad un Assessore) circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta dal Sindaco (o dell'Assessore), il Consigliere richiedente dichiara se si ritiene soddisfatto; è previsto poi l'intervento di replica del Sindaco (o dell'Assessore). Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e sulla quale il Consiglio si pronuncerà col voto.
4. Alle interrogazioni e interpellanze il Sindaco o l'Assessore delegato competente per materia può dare risposta orale nella stessa seduta, oppure se presentate in forma scritta, entro il primo Consiglio utile.
5. Interpellanze presentate in forma scritta vengono inviate dal Presidente del Consiglio a tutti i Capigruppo Consiliari.
6. La mozione, conseguente a quanto previsto dal precedente comma 3 del presente articolo, consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio



comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 57 DOMANDE D'ATTUALITÀ

1. Ciascun Consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'Amministrazione Comunale.
2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, debbono essere consegnate al Presidente sino ad un'ora prima dell'apertura della seduta.
3. In apertura di seduta il Consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore ai cinque minuti.
4. Il Sindaco o altro membro della Giunta hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del Consigliere (max cinque minuti) il quale può replicare (max cinque minuti) esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
5. Se il Consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda di attualità può essere trasformata dal Consigliere in interrogazione, se relativa al funzionamento degli uffici e dei servizi, ovvero in interpellanza, se relativa alle funzioni di indirizzo e controllo politico -amministrativo.

Art. 58 DISCUSSIONE CONTESTUALE

1. Il Presidente può disporre che interrogazioni, interpellanze, domande di attualità, mozioni e ordini del giorno relativi agli stessi argomenti o ad argomenti analoghi o strettamente connessi siano raggruppati e svolti contemporaneamente.
2. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni possono essere ritirate in ogni momento, con una dichiarazione di tutti i firmatari, determinando o il loro non svolgimento o la cessazione dello svolgimento in corso. Il Sindaco, ove le circostanze lo rendano opportuno, ha diritto di rispondere in Consiglio alle interrogazioni e interpellanze presentate, anche se ritirate o decadute.

Art. 59 DIRITTO AL GETTONE DI PRESENZA

1. Il Consigliere ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, conformemente alla normativa vigente.

**CAPO II****DOVERI****Art. 60 RISPETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento obbliga i singoli Consiglieri dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 61 DIVIETO D'USO DI TELEFONI CELLULARI

1. Durante lo svolgimento delle sedute, è vietato utilizzare in aula i telefoni cellulari.
2. Il divieto si applica sia nello spazio riservato al pubblico e alla stampa, sia nello spazio riservato ai Consiglieri.
3. In caso di violazione del divieto di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui agli art. 16 e 17 del presente regolamento, rispettivamente per i Consiglieri e per il pubblico presente.

Art. 62 DOVERE DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Comunale oppure giustificare per iscritto l'assenza, indicandone il motivo, prima della seduta medesima, o comunque non oltre la prima seduta successiva. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione verbale fornita al Consiglio dal Capo del Gruppo Consiliare al quale appartiene il Consigliere assente.
2. Il mancato intervento alle sessioni consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza del Consigliere, dichiarata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 27 dello Statuto.
3. Viene considerata giustificata l'assenza determinata dalla assoluta necessità di partecipare a riunioni di organi collegiali istituzionali presso questo Comune o altro Ente, nonché l'assenza dovuta a motivi di salute.

Art. 63 DOVERE DI ASTENSIONE

1. Il Sindaco ed i Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi possono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito di votazione; dell'adempimento del suddetto dovere occorre informare il Segretario Generale, che deve darne atto a verbale.



2. I Consiglieri di cui al comma 1 non sono computati ai fini della verifica del numero legale per il periodo di tempo in cui debbono allontanarsi dall'aula.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 64 COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale o chi ne fa le veci:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale e lo presiede;
- b) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
- c) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
- d) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- e) attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;
- f) ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
- g) mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto, del presente regolamento e degli altri regolamenti comunali sia da parte dei Consiglieri che da parte del pubblico;
- h) dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori; concede ai Consiglieri la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento; apre la fase della votazione e ne proclama l'esito.

2. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.



CAPO II

ORGANISMI INTERNI DEL CONSIGLIO

Art. 65 ORGANISMI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi dei seguenti organismi: le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo.

CAPO III

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 66 COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile dopo la convalida degli eletti, istituisce nel suo seno Commissioni Consiliari permanenti, determinando il loro numero, le materie di loro competenza ed il numero dei Consiglieri che le compongono.

2. Le Commissioni restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 67 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le Commissioni permanenti sono costituite con criterio proporzionale e sono composte da Consiglieri Comunali designati dai Gruppi Consiliari con proposta del Presidente del Gruppo al Presidente del Consiglio; sono nominate dal Consiglio Comunale con votazione palese. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione, la partecipazione numerica di ciascun Gruppo Consiliare.

2. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo Consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio Presidente, un altro rappresentante. Il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

3. Ciascun membro della Commissione ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo Gruppo, con il consenso del Presidente del Gruppo.

4. Ciascun Gruppo Consiliare può designare un esperto che partecipa ai lavori della Commissione, comunicandone per iscritto il nominativo al Presidente della Commissione stessa. Gli esperti eventualmente designati hanno diritto alla partecipazione ai lavori della Commissione, senza concorrere alla sua valida costituzione e hanno diritto di parola e di proposta, ma non hanno diritto di voto.

5. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri non facenti parte della Commissione possono partecipare ai lavori delle Commissioni stesse con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto.



Art. 68 PRESIDENZA E SEGRETARIATO

1. Le Commissioni eleggono nel loro seno il Presidente e il Vice Presidente; la presidenza delle Commissioni con funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è riservata a Consiglieri appartenenti a Gruppi di opposizione.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano tra i presenti.
3. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, o fax, o e-mail, recapitato ai Consiglieri componenti la Commissione almeno due giorni prima della seduta, e ne formula il relativo ordine del giorno, contenente gli oggetti da trattare; convocazione e ordine del giorno sono comunicati in tempo utile al Sindaco e all'Assessore competente per materia, ed ai Capigruppo. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio.
4. La Commissione si riunisce altresì su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di almeno due Gruppi Consiliari.
5. Le funzioni di segretario delle Commissioni Consiliari sono svolte da una componente della Commissione stessa. Il Segretario redige il verbale delle sedute della Commissione, annotando in modo sommario le decisioni relative ad ogni punto all'ordine del giorno nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai Commissari che le hanno rese. Il verbale, di regola, viene approvato nella prima seduta utile successiva; il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione e rimarrà conservato agli atti dell'Area Amministrativa Istituzionale.

Art. 69 FUNZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le Commissioni, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria, propositiva e consultiva su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale può affidare alle commissioni compiti di indagine e studio, nonché compiti di vigilanza su aziende, istituzioni, e organizzazioni dipendenti dal Comune; può inoltre affidare compiti di verifica rispetto alle organizzazioni partecipate dal Comune.
3. Le Commissioni esaminano le proposte di deliberazione al Consiglio di loro competenza ed esprimono il loro parere.

Art. 70 POTERI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni, nello svolgimento delle funzioni di loro competenza, hanno il potere di acquisire qualsiasi documento in possesso dell'Amministrazione e di convocare i suoi dipendenti, previa comunicazione al Sindaco.



2. Qualora la Commissione debba conoscere o comunque venga a conoscenza di notizie coperte dal segreto d'ufficio, le sedute in cui vengono conosciute tali notizie non possono essere pubbliche e i Consiglieri sono tenuti al segreto.

Art. 71 SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1. La Commissione è validamente riunita se sono presenti la metà dei componenti in prima convocazione e almeno due commissari in seconda convocazione.

2. Decorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero prescritto il Presidente dichiara deserta l'adunanza, ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.

3. In caso di votazione le proposte saranno approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Per lo svolgimento dei lavori, si applicano alle Commissioni le disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei lavori del Consiglio.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE E SPECIALI

Art. 72 COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni temporanee e speciali per l'esame di determinati oggetti.

2. Nell'atto deliberativo di istituzione di queste Commissioni debbono essere stabiliti la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.

3. Esaurito l'oggetto per il quale sono state costituite, le Commissioni di cui al precedente comma 1 sono sciolte di diritto.

Art. 73 COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni di indagine conformemente alle disposizioni dell'art. 28 dello Statuto.

Art. 74 NORME COMUNI AL CAPO IV

1. Alle Commissioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili alle Commissioni permanenti.



CAPO V

GRUPPI CONSILIARI

Art. 75 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo Consiliare.
2. Si presume l'appartenenza del Consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
3. Ogni Consigliere può recedere dal Gruppo Consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il Consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale, allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
4. Può essere costituito un Gruppo Misto composto da uno o più Consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.

Art. 76 PRESIDENZA DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Ciascun gruppo procede all'elezione del proprio Presidente (Capogruppo) e ne dà comunicazione scritta entro dieci giorni al Presidente del Consiglio. La Presidenza del Gruppo Misto è riconosciuta al Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso gruppo, comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio.
2. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 è considerato Presidente il Consigliere più anziano del gruppo stesso.
3. La carica di Capogruppo Consiliare è incompatibile con quella di Sindaco e di Vice Sindaco.

Art. 77 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è istituita per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per studiare e proporre all'organo consiliare le modifiche e integrazioni ai regolamenti comunali, per organizzare i lavori e lo svolgimento delle sedute consiliari.
2. Della Conferenza predetta fanno parte il Presidente del Consiglio, il Sindaco e tutti i Capigruppo.
3. Il Presidente del Consiglio è competente a convocare e presiedere la Conferenza; la stessa è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei Capigruppo.



4. I Consiglieri Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impediti ad intervenire personalmente.

CAPO VI

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI CONSILIARI

Art. 78 SEDI E STRUMENTAZIONE

1. Agli organismi consiliari vengono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. I locali e la strumentazione di cui al comma 1 vengono utilizzati periodicamente sulla base di accordi raggiunti dai vari organismi consiliari con spirito di reciproca collaborazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 79 MODIFICHE E SOSTITUZIONI

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale incompatibile.

Le proposte di modifica del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento non è ammissibile se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

Art. 80 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione di approvazione.